



gli Speciali

LA LEGITTIMA DIFESA

Le novità legislative introdotte dalla legge n°36/2019

“Ignorantia legis non excusat”

Art. 5 c.p. Ignoranza della legge penale.

Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale.

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2019 **la legge n. 36/2019**, dal titolo “Modifiche al Codice Penale a altre disposizioni in materia di legittima difesa”.

La legge è vigente dal 18 maggio 2019.

Sostenuta dai promotori, criticata dagli oppositori, è stata promulgata da parte del Presidente della Repubblica con un invito alla prudenza.

Nel promulgare la Legge, infatti, **il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella** ha evidenziato che «la nuova normativa non indebolisce né attenua la primaria ed esclusiva responsabilità dello Stato nella tutela della incolumità e della sicurezza dei cittadini, esercitata e assicurata attraverso l'azione generosa ed efficace delle Forze di Polizia, **si tratta, invece, di un provvedimento che si propone di ampliare il regime di non punibilità a favore di chi reagisce legittimamente a un'offesa ingiusta**, realizzata all'interno del domicilio e dei luoghi ad esso assimilati, il cui fondamento costituzionale è rappresentato dall'esistenza di una condizione di necessità».

La legge si inserisce in un panorama sociale nel quale la **percezione di insicurezza è ancora molto elevata**.

Secondo l'ultimo rapporto Eurispes (31° Rapporto Italia 2019), quattro italiani su dieci (39%) ritengono di vivere in città “poco” (33,1%) o “per niente” (5,9%) sicure.

Gli italiani si sentono minacciati in primo luogo dal furto in abitazione (25,4%), segue il timore di subire un'aggressione fisica (20,8%, +3,8% rispetto al 2009). Uno su due non si sente sicuro nemmeno a casa propria.

Il disagio che accompagna il senso di insicurezza, però, il più delle volte, non è supportato da dati reali ma alimentato dalle informazioni diffuse dai media. Questa percezione, infatti, contrasta con i dati

che riguardano l'andamento dei reati in Italia che, al contrario delle percezioni, sembrano in diminuzione.

Secondo i dati del Viminale relativi al 2018, infatti, i delitti scendono dai 2.453.872 del report 2016/2017 a 2.240.210 nel nuovo dossier 2017/2018 (-9,5%). I dati si riferiscono ai reati previsti dal codice civile e penale diversi dalle contravvenzioni.

La diminuzione dei reati include anche i **furti** (-8,7%) che da 1.302.636 scendono a 1.189.499 e le **rapine** (-11%) che da 31.904 scendono a 28.390.

Quando si parla di insicurezza è necessario distinguere tra rischio reale e rischio percepito. Il rischio reale è la concreta possibilità che si verifichi un evento; il rischio percepito invece è la percezione individuale della possibilità che si verifichi un evento. Il rischio percepito, in questo caso, dipende da una serie di fattori tra i quali l'effetto dei *media* ma anche l'inadeguatezza della macchina giudiziaria che lascia troppo spesso impuniti i reati ma anche dal disagio sociale.

Dall'indagine Eurispes emerge, infatti, che, secondo gli italiani, le principali cause della diffusione dei fenomeni criminali sono: il disagio sociale (17,8%), le pene poco severe/le scarcerazioni facili (12,6%), l'eccessiva presenza degli immigrati (11,4%). Seguono la difficile situazione economica (10,9%), il potere delle organizzazioni criminali (9,8%), l'insufficiente presenza delle Istituzioni dello Stato (9,2%), la mancanza di lavoro (8,4%), la mancanza di una cultura della legalità (8%), le scarse risorse a disposizione delle Forze dell'ordine (7%) e l'impunità legata alla lentezza dei processi (4,9%).

Le scelte e i comportamenti degli individui sono, però, più legati al rischio percepito piuttosto che a quello reale. Motivo per il quale il dibattito sulla legittima difesa è stato e continua ad essere in Italia molto acceso.

Il 22,5% degli italiani crede che per risolvere il problema della criminalità bisognerebbe garantire la certezza della pena, il 18,1% che sarebbe necessario rafforzare il dispiegamento delle Forze dell'ordine, il 17,8% vede la soluzione nell'inasprimento delle pene.

Quasi un cittadino su quattro, però, pensa che legittimare il possesso di armi serva a difendersi e in un terzo dei casi sarebbero disposti ad acquistare una.

Per il 39,7% dei cittadini la legittimazione del possesso di armi da fuoco è un pericolo perché le armi possono finire nelle mani sbagliate; tuttavia, per uno su quattro (24,2%), offre la possibilità a chiunque di difendersi dai malintenzionati. Gli italiani rispondono nel 67,2% dei casi che non acquisterebbero un'arma per autodifesa mentre il 32,8% la comprerebbe.

Ma quante sono le armi in Italia?

Attualmente, in Italia, non esistono dati precisi sul numero di armi da fuoco detenute da privati: il numero si aggira intorno ai 7 milioni (11,9 armi da fuoco ogni 100 abitanti). Le licenze rilasciate in Italia per detenzione legale di armi, invece, secondo i dati ufficiali del Viminale, aggiornati al 2018, sono 1.315.700, in crescita del 4% rispetto al 2015.

A dettare l'incremento è proprio l'uso sportivo (+27% negli ultimi tre anni), mentre tutte le altre tipologie di licenze sono in calo.

La licenza per uso sportivo è la più facile da ottenere, ancora di più da quando è entrato in vigore (dal 14 settembre scorso) il Dlgs 104/2018, pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 10 agosto, approvato dal Governo in attuazione alla Direttiva europea 853/2017. Con il Dlgs 104/2018, la denuncia può

avvenire anche tramite mail, da un portale certificato; raddoppia da 6 a 12 il numero di armi sportive detenibili; sale il limite dei colpi consentiti nei caricatori; la durata della licenza scende da 6 a 5 anni.

Legittima difesa: la situazione in Europa

Qui di seguito tracciamo un “quadro normativo” della legittima difesa, così come disciplinata in alcuni Paesi Europei.

In particolare, riportiamo i dati del documento della Camera dei Deputati del novembre 2015, dove viene analizzata la situazione legislativa di Francia, Germania e Spagna.

Francia

In Francia per la *légitime défense* sono previste due norme: l’articolo 122-5, che stabilisce una regola generale, e il 122-6 una sua eccezione. La prima norma fa una distinzione tra le due ipotesi di difesa della persona e del patrimonio, “dettando una disciplina più rigorosa in relazione alla seconda, nell’intento di garantire, soprattutto in tale caso, la protezione minima dovuta anche all’ingiusto aggressore”.

In Francia è previsto il requisito della proporzionalità tra difesa e offesa: Art. 122-5: “Non risponde penalmente la persona che, a fronte di un attacco ingiustificato contro di sé o un’altra persona, compie, nello stesso momento, un atto imposto dalla necessità della legittima difesa per sé stesso o un’altra persona, salvo che vi sia sproporzione tra i mezzi impiegati per la difesa e la gravità dell’attacco. Non risponde penalmente la persona che, per interrompere l’esecuzione di un crimine o di un delitto contro un bene, commette un atto di difesa, diverso da un omicidio volontario, allorché questo atto sia strettamente necessario allo scopo perseguito, fin quando i mezzi sono proporzionati alla gravità dell’infrazione”. Tramite l’art. 122-6, poi, si stabilisce “una protezione rinforzata ai beni del domicilio e, congiuntamente, della persona e del patrimonio”: Art. 122-6: Si presume che abbia agito in stato di legittima difesa colui il quale ha commesso l’atto: 1° per respingere, di notte, l’ingresso con effrazione, violenza o inganno in un luogo abitato; 2° per difendersi dagli autori di furto o saccheggio eseguiti con violenza”.

Germania

Gli articoli 32 e 33 del codice penale tedesco regolano invece la legittima difesa **in Germania**. Secondo tali norme, spiega il documento della Camera, “si definisce ‘legittima difesa’ quella necessaria per respingere da sé o da altri un attacco presente: pertanto, non agisce in maniera antigiuridica chi commette un fatto imposto dalla legittima difesa.

L’aggressione dunque deve essere “presente”, questo significa che il pericolo deve essere imminente, oppure che essa avvenga precisamente nel momento dell’atto di difesa o anche che essa può continuare nel tempo. I giuristi tedeschi, per individuare il momento in cui inizia lo stato di legittima difesa che giustifichi la reazione, “fanno riferimento al momento del «pericolo immediato e diretto», oppure al momento in cui «l’aggressore passa dallo stadio degli atti preparatori a quello del tentativo»”. A questi due articoli che regolano la legittima difesa, si aggiunge l’art. 213 del codice penale (“Casi di omicidio meno gravi”) che prevede la pena detentiva da uno a dieci anni “qualora l’omicida (Totschläger) sia stato senza sua colpa eccitato all’ira da parte dell’uomo ucciso, per un maltrattamento o una grave offesa arrecata a lui o a un congiunto, e a causa di ciò sia stato

immediatamente trascinato alla commissione del fatto”. Il documento della Camera spiega che “occorre ricordare che il codice penale tedesco compie una distinzione tra Mord (traducibile come “omicidio qualificato”) e Totschlag (traducibile come “omicidio semplice”), definendo Mörder (omicida qualificato, art. 211) colui che uccide un uomo “per desiderio di uccidere, per la soddisfazione di un istinto sessuale, per avidità od altrimenti per bassi motivi, perfidamente o crudelmente o con mezzi di comune pericolo, oppure per rendere possibile od occultare un altro reato” e prevedendo per tale fattispecie di reato la pena detentiva a vita. L’omicida semplice è invece, ai sensi dell’art. 212, “chiunque uccida un uomo senza essere un assassino” e per tale distinta fattispecie è prevista una pena detentiva non inferiore a cinque anni”.

Spagna

Infine, la *legittima difesa in Spagna* è regolata dall’articolo 20 (comma 4) del codice penale: Art. 20, comma 4: “Sono esenti da responsabilità penale (...) chi agisce in difesa della persona o di diritti propri o altrui, sempre che ricorrano i seguenti requisiti: Primo. Aggressione ingiusta. Quando si difendono dei beni, si considera aggressione ingiusta l’attacco ai medesimi che costituisce delitto e li espone a un pericolo grave e imminente di perdita o distruzione. In caso di difesa della dimora o delle sue dipendenze si considera aggressione ingiusta l’indebita introduzione in esse. Secondo. Ragionevole necessità del mezzo impiegato per impedirlo o respingerlo. Terzo. Mancanza di adeguata provocazione da parte dell’agredito”.

Legittima Difesa: la “Nuova” legge

La legge n. 36/2019 modifica le norme in materia di difesa domiciliare e di eccesso colposo ed interviene sul reato di furto in abitazione e rapina e sul delitto di violazione di domicilio.

L’intento è quello di rafforzare le tutele per colui che reagisce ad una violazione del domicilio, oltre ad intervenire su alcuni reati contro il patrimonio.

Le modifiche apportate dalla legge prevedono pene più severe, anche nei minimi edittali, ciò al fine di rafforzare la tutela del domicilio e dei luoghi di privato interesse, nonché per le ipotesi di rapina.

Qui di seguito una sintesi delle principali novità:

- nei casi di legittima difesa domiciliare c’è “sempre” il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l’offesa;
- chi respinge l’intrusione, posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, all’interno del domicilio e nei luoghi ad esso equiparati, si trova sempre in stato di legittima difesa;
- è esclusa, nelle varie ipotesi di legittima difesa domiciliare, la punibilità di chi, trovandosi in condizioni di minorata difesa o in stato di grave turbamento, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità;
- nei casi di condanna per furto in appartamento, la sospensione condizionale della pena è subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa;

- la pena detentiva è elevata:
 - per il reato di violazione di domicilio;
 - per il delitto di furto in abitazione e di scippo;
 - per il reato di rapina e per la rapina aggravata;
- nei casi di eccesso colposo di cui al 2° comma all'art. 55 del c.p., al danneggiato è riconosciuto il diritto ad una indennità;
- le norme sul gratuito patrocinio (spese processuali a carico dello Stato, secondo i requisiti previsti dalla legge) sono estese a favore della persona nei cui confronti sia stata disposta l'archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere, per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo;
- nella formazione dei ruoli di udienza deve essere assicurata priorità ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose verificatesi in presenza delle circostanze di cui agli artt. 52 e 55 del c.p.

Prima di analizzare le novità introdotte dalla legge n. 36/19, ricordiamo i tratti distintivi della legittima difesa.

La legittima difesa ha lo scopo *“di accordare prevalenza all'interesse del soggetto ingiustamente aggredito rispetto a quello di chi si è posto volontariamente contro la legge... sì da rendere lecito un fatto altrimenti vietato in quanto costituente reato”* (Cass. pen. Sez. I, n. 23221/2010).

La legittima difesa *“rappresenta la tutela di un bene ingiustamente aggredito”* (Cass. Pen. Sez. I, N. 7185/1981) e *“risponde ad un esigenza naturale, la quale induce l'aggredito a respingere l'aggressione”* (Cass. Pen. sez. I, 7 novembre 1978).

Per la scriminante della legittima difesa è richiesta:

-l'offesa ingiusta, concreta ed imminente;

-l'attualità del pericolo, che ricorre quando vi sia una situazione di aggressione in corso e la cui cessazione dipende dalla reazione difensiva;

-la reazione difensiva immediata e necessaria.

Pertanto, per aversi legittima difesa, il fatto deve essere commesso per la necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta e quindi la reazione legittima è collegata alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e alla proporzione tra difesa e offesa.

La reazione deve essere necessaria in quanto l'unica possibile e deve essere proporzionata all'offesa.

Per pericolo attuale si deve intendere un pericolo presente, in atto, incombente, con esclusione di un pericolo già esauritosi o di quello futuro.

L'approfondimento che stiamo realizzando sull'argomento della legittima difesa, riporta il testo delle norme modificate dalla legge n. 36/19 (ovvero gli artt. 52, 55, 165, 614, 524 bis e 628 del Codice penale; l'art. 2044 del Codice civile; l'art. 115 bis del D.p.r. n. 115/2002 e l'art. 132 bis delle

disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale) evidenziando in esse, mediante sottolineatura, le novità apportate. Seguirà un breve commento.

Articolo 52 del c.p.- Difesa Legittima

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

*Nei casi previsti dall'art. 614, primo e secondo comma, sussiste **sempre** il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in una dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:*

- A) *La propria o altrui incolumità;*
- B) *I beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione.*

Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.

I primi due articoli intervengono in materia di legittima difesa domiciliare e di eccesso colposo.

L'articolo 1 precisa che nei casi di legittima difesa domiciliare si considera **sempre** sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l'offesa.

Il quarto comma dell'articolo 52 del c.p., aggiunto con la legge in esame, considera **sempre in stato di legittima difesa colui che, all'interno del domicilio e nei luoghi ad esso equiparati, respinge l'intrusione di una o più persone "posta" in essere con violenza o minaccia di uso di armi o con altro mezzo di coazione fisica.**

Ricordiamo che l'articolo 52 del c.p. equipara al domicilio ogni luogo in cui viene esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Articolo 55 del c.p. - Eccesso colposo

Quando nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53, 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, sia applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.

La legge, aggiungendo questo comma, esclude in caso di legittima difesa domiciliare, la punibilità di chi commette un fatto per salvaguardare la propria o altrui incolumità, trovandosi in condizioni di minorata difesa (per circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età) o in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo.

Articolo 165 del c.p. Obblighi del condannato (-)

Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624 bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

La legge modifica l'articolo 165 del c.p. prevedendo che, nei casi di condanna per furto in appartamento, la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa. Il Giudice potrà, quindi, concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena solo nei casi in cui l'autore del reato abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto alla persona offesa.

Art. 614 del c.p.- Violazione di domicilio

Chiunque si introduce nell'abitazione altrui, o in altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si introduce clandestinamente o con l'inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

La pena è da due a sei anni, e si procede di ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

La modifica concerne un inasprimento sanzionatorio riguardo al reato di violazione di domicilio; è elevata da sei mesi (disciplina previgente) ad un anno, nel minimo e da tre (disciplina previgente) a quattro anni, nel massimo.

Se la violazione di domicilio è commessa con violenza sulle cose o alle persone oppure se il colpevole è palesemente armato, la pena detentiva è elevata da un anno (disciplina previgente) a due anni nel minimo; da cinque (disciplina previgente) a sei anni nel massimo.

Art. 624 bis del c.p.- Furto in abitazione e furto con strappo

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni, e con la multa da euro 927 a euro 1500.

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.

La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.

(-)

La legge in esame comporta un inasprimento sanzionatorio anche al delitto di furto in abitazione e di scippo, con una elevazione della pena detentiva, elevando nel minimo dagli attuali tre anni a quattro anni e nel massimo dagli attuali sei anni a sette anni. Viene inasprito, inoltre, il quadro sanzionatorio relativo alle condotte aggravate di cui al terzo comma dell'articolo 624 bis cp.

In particolare, la norma prevede un minimo edittale di cinque anni di reclusione (attualmente quattro anni), mentre il massimo resta quello attualmente previsto di dieci anni e la multa è rideterminata in un importo da un minimo di euro 1.000 (attualmente euro 927) ad un massimo di euro 2.500 (attualmente euro 2.000).

Art. 628 del c.p.- Rapina

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500.

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.

La pena della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000:

1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;

2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire;

3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'art.416 bis;

3bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'art. 624bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

3ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;

3quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;

3quinques) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.

Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tale circostanze concorre con altra tra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 2.500 a euro 4.000.

La legge n. 36/19 modifica la cornice sanzionatoria del reato di rapina: la pena della reclusione è elevata da quattro a cinque anni nel minimo, mentre resta fermo il massimo fissato a 10 anni. Per

l'ipotesi aggravate e pluriaggravate di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 628 c.p., la nuova legge prevede un analogo inasprimento sanzionatorio. Per la rapina aggravata, in particolare, la pena della reclusione è elevata nel minimo da cinque a sei anni, mentre il massimo resta fissato a venti anni; la pena pecuniaria è rideterminata "da 2.000 – 4.000"; la normativa previgente prevedeva la pena da 1.290 a 3098 euro. Per le ipotesi pluriaggravate la pena della reclusione è elevata nel minimo da sei a sette anni, il massimo resta fissato a venti anni; la pena pecuniaria è rideterminata in "da 2.500 – 4.000 euro"; nella legislazione previgente la pena pecuniaria era fissata "da 1.538 a 3.098 euro".

Art. 2044 del c.c. - Legittima difesa

Non è responsabile chi cagione il danno per legittima difesa di sé o di altri (52 c.p.).

Nei casi di cui all'articolo 52, comma secondo, terzo e quarto, del c.p., la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa.

Nel caso di cui all'articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato.

L'articolo 2044 del c.c. prevede che non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri. La norma prevede una causa di esclusione di responsabilità per la quale un fatto, astrattamente configurabile come fonte di responsabilità, perde, in ragione della presenza di tale circostanza, i tratti di riprovevolezza.

La nozione di legittima difesa in senso civilistico opera un implicito rinvio alla norma penale che regola il medesimo istituto.

Pertanto, per l'accertamento della presenza di tale scriminante in grado di escludere la responsabilità per fatto illecito, occorre il concorso di due elementi:

- 1) La necessità di difendere un diritto proprio o altrui dal pericolo attuale di una offesa ingiusta;
- 2) La proporzione tra l'offesa e la difesa.

Viene prevista, inoltre, una indennità, di misura liberamente apprezzabile dal Giudice, tenuto conto delle circostanze del caso, per il danneggiato di fatto il cui autore non sia punibile ex art. 55 comma secondo c.p. L'indennità dovrà essere calcolata dal Giudice con equo apprezzamento, tenendo conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato;

Articolo 115 bis del D.P.R. n. 115/2002 c.d. T.U. spese di giustizia - (Liquidazione dell'onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa).

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione motivata dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, comma secondo, terzo e quarto, del c.p. o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato in quanto commesso in presenza delle condizioni di cui all'art. 52, commi secondo, terzo e quarto, del c.p. nonché all'articolo 55, secondo comma, del medesimo codice, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello della autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.
2. Nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati in 590.940 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

In alcuni casi di definizione di procedimenti in senso favorevole all'indagato/imputato, purché sia stato emesso provvedimento di archiviazione (motivato dalla presenza delle condizioni di cui all'art. 52 commi secondo, terzo e quarto c.p. o sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato) spetta al Giudice la liquidazione delle spettanze di avvocati, ausiliari dei magistrati e consulenti tecnici di parte intervenuti.

Articolo 132 bis delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi.

Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata la priorità assoluta:

a) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a, del Codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica;

a -bis) ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609bis a 609octies e 612 bis del C.P.;

a -ter) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del C.P. verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale.

(-)

Viene prevista una corsia privilegiata nella formazione dei ruoli di udienza per la trattazione di alcuni procedimenti.

Considerazioni finali

Per effetto della nuova legge, nei casi di violazione di domicilio (ex art. 614, primo e secondo comma), sussiste sempre il rapporto di proporzione tra la difesa e l'offesa, se taluno, legittimamente presente nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora o in altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale, usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo, al fine di difendere la propria o la altrui incolumità, i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.

Il rapporto di proporzione sussiste "sempre" in presenza delle condizioni previste dall'art. 52 del c.p.

Quando si parla di attualità del pericolo, la nuova norma richiede che la reazione avvenga per opporsi all'intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica da parte di una o più persone e dunque, proprio perché questa intrusione avvenga con violenza o minaccia, il pericolo deve essere in atto, non potendo avvenire prima che questa intrusione violenta sia in corso d'opera o dopo, ovvero quando questa condotta intrusiva sia terminata.

Per l'inevitabilità della reazione, l'atto di respingere l'azione aggressiva deve essere necessaria a contenere, nell'immediatezza, l'aggressione che viene posta in essere al proprio diritto soggettivo.

Il soggetto che reagisce, può avvalersi non solo di un'arma legalmente detenuta ma di ogni altro mezzo atto a proteggersi, e questo per difendere la propria o altrui incolumità ma anche i beni propri o altrui quando sussiste pericolo di aggressione.

La nuova legge sarà applicata nei casi di furto in abitazione e con strappo, rapina, violazione di domicilio, ecc. che si presenteranno da qui in avanti.

Spetterà poi al Giudice valutare i casi concreti ovvero valutare l'attualità del pericolo e la necessità della reazione difensiva, segnando così l'interpretazione che sarà data alla nuova legge.

I fatti concreti e l'applicazione ad essi della legge, nel tempo, ci daranno le risposte sulla trasposizione, nelle norme, del sentire comune della società sul bisogno di una maggiore sicurezza e sulla necessità di rafforzare le tutele per chi reagisce, per legittima difesa, a fronte di una violazione del domicilio subita, per difendere la propria o l'altrui incolumità.

Maggio 2019

a cura di:

Ufficio Legale FNP CISL

Dipartimento Comunicazione FNP CISL

Dati e approfondimenti per lo Speciale e Bibliografia suggerita

Legge 26 aprile n. 36, G.U. 3 maggio 2019, n. 102

Cass. Pen. Sez. I, n. 23221/2010

Cass. Pen. Sez. I, 7 nov. 1978

Di Tullio D'Elisiis, *La Nuova Legittima Difesa*, Maggioli Editore, 2019

Servizi Studi Senato, nota breve, n. 58/1 – marzo 2019

Servizi Studi Senato, nota breve, n. 10 – luglio 2018

Giuseppe Deleonardis, Legittima Difesa, in *Il Quotidiano Giuridico*, Leggi d'Italia

<http://www.interno.gov.it/it>

<https://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/NIS17022.pdf>

<http://www.vita.it/it/article/2019/03/28/legittima-difesa-adesso-chi-ci-difendera-dai-detentori-legali-di-armi/151081/>

<https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2019-03-09/sono-13-milioni-armi-legali-cresce-27percento-l-uso-sportivo-103752.shtml?uuid=ABj3b3bB>

<https://ildubbio.news/ildubbio/2018/07/22/legittima-difesa-cosi-funziona-negli-altri-paesi/>